



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

U.L.SS. N. 35	
SETTORE IGIENE PUBBLICA	
20 AGO. 1993	
Prot. N.	2660
CAT.	CL. FASC.

COMUNE DI GALLIO
REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

PREMESSA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE I

La parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale, cui si rinvia.

PARTE II

La parte II comprende le norme regolamentari comunali, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 285/1990, nonché delle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale o regionale.

La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.

PARTE II

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE

La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri Enti od Organi.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario nell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri, sono determinate con il Regolamento cui all'art. 51 della Legge 5/5/90, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) L'Ufficio Servizi Demografici provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale esclusi gli atti contrattuali e contabili;
- b) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli atti e agli adempimenti di natura tecnica e cioè alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri ed alla loro custodia;
- c) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali e contabili;
- d) il Servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale comunale che svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. n. 285/90 e dal presente Regolamento.

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90;
- b) copia del presente Regolamento Comunale;
- c) l'orario di apertura del Cimitero;
- d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le esumazioni ordinarie;
- e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- f) il registro dei reclami e delle osservazioni;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

ART. 4 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero del capoluogo, oppure presso ospedali o altri istituti sanitari, nonché presso il Cimitero della Frazione Stoccareddo

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

LIBRO II
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 5 - TRASPORTI FUNEBRI

Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Il trasporto funebre può essere effettuato senza diritto di privativa o mediante concessione atezzi.

ART. 6 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi, ma il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio in caso di più festività consecutive ecc.)

Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

ART. 7 - MODALITA' DEI TRASPORTI

I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere; in questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

i-
8,
-
e-

ut-

ART. 8 - TRASPORTI PARTICOLARI

Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, cimitero, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO III SEPOLTURE

ART. 9 - TIPI DI SEPOLTURE

I cimiteri si compongono di:

- a) campi ad inumazione
- b) sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
- c) sepolture in tombe di famiglia
- d) cellette ossario
- e) ossario comune
- f) camera mortuaria

La delimitazione dei reparti e delle sepolture in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

ART. 10 - CAMPI AD INUMAZIONE

Nei campi ad inumazione, a richiesta dei famigliari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa (cm. 220 x 70), e di altezza non superiore a cm. 15 dal piano di campagna.

L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 120 dal piano campagna.

L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 11 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

Nei loculo può essere accolto un solo feretro,

L'uso della tumulazione individuale deve essere autorizzato in ordine progressivo ed è previsto per anni 50 dalla data di concessione o se precedente, dalla data della tumulazione.

Alla scadenza non è previsto il rinnovo della concessione ed i resti mortali provenienti dalle estumulazioni verranno collocati nell'ossario comune o, su richiesta, in una celletta ossario.

Sono a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi su autorizzazione del Comune.

Le vaschette portafiori devono avere le dimensioni massime di cm. 30 x cm. 10 x cm. 10 di altezza, con sporgenza massima di cm. 10, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime di cm. 30 x cm. 10 x cm. 10 di altezza e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Municipale.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

ART. 12 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e del canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitive.

Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2° non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando, altresì, di incamerare la cauzione detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

ART. 13 - TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, che individua le localizzazioni delle aree le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: mq.24
- b) distanza dai viali: cm. ____ su ogni lato
- c) superficie coperta: mq.24
- d) altezza fuori del piano campagna: cm. 400

La concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare; i lavori dovranno essere completati entro 2 anni dall'atto di concessione, pena la revoca, senza che il concessionario o i suoi aventi causa abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'U.T.C., le cui spese gravano sul concessionario.

L'area per la costruzione di tombe di famiglia viene concessa per 50 anni ed è rinnovabile a richiesta.

ART. 14 - CELLETTE OSSARIO

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

La raccolta e conservazione di resti mortali a seguito di esumazioni ed estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura già concessa o in celletta ossario.

In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

L'uso temporaneo delle cellette ossario è previsto per la durata di anni 50 dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo ed è rinnovabile a richiesta.

Le cellette ossario vengono usate anche come cinerari.

ART. 15 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero delle salme accidentate
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune; quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali
- f) l'inumazione
- g) la cremazione
- h) l'ossario comune
- i) il cinerario comune
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi della legge n. 142/90 art. 32, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle "A" e "B" che fanno parte integrante del presente regolamento.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

U-
i-

i-

ti
rt.
no-
a-
rti
-
edi-
.18,
re-
hie-
o
e-
tur

ART. 17 - ATTO DI CONCESSIONE

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate nell'art. 9 lettere b)-c)-d).-

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti, deliberata dalla Giunta Municipale, deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività degli organi del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto è nullo di diritto.-

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.-

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.-

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari.-

ART. 18 - CONCESSIONARI

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia.-

Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.-

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali

il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione;

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento precedente al decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, del concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse del concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicate nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 19 - CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore della collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 20 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi, a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado, e a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura ed i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

ART. 21 - VIGILANZA DEL SINDACO

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata che non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso ed alla trasmissione dello stesso.

ART. 22 - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 295 e del presente Regolamento.

In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazione ed esumazione è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quanto sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, e rimuovere l'opposizione.

Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 23 - DIVISIONE E RINUNCIA

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.1.68, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 24 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 18, 2°, 3°, e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 18, 2°, 3°, e 4° comma che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 27.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 18, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 27.

La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ART. 25 - SCADENZA

L'Ufficio servizi demografici provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.

Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 18.

Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 3.

I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

ART. 26 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

ART. 27 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco.

La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 5 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 28 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano riusciti utili.

Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

ART. 29 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

All'atto della retrocessione il Comune tratterrà il 20% della tariffa in vigore in quel momento e sul rimanente 80% sarà corrisposto al concessionario un corrispettivo (C) così determinato:

$$C = t - (t : d \times u)$$

dove: t = tariffa in vigore all'atto della retrocessione

d = durata della concessione

u = anni usufruiti della concessione risultanti dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni rimanenti calcolati alla data della retrocessione.

Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari ad anni 99.

ART. 30 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal senso sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, o, nel caso di concessioni di durata superiore a 50 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

ART. 31 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10.9.90, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.-

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta di familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune (vedere tabella allegata al presente Regolamento).

Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

ART. 32 - OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 33 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie private, al momento delle esumazioni, o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 3 mesi.

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 6° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo salva al potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 34 - DIVIETI

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune o degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- r) introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi, risultanti dall'autorizzazione.

nze,

tà
ta
g.
to

ART. 35 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funeori o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, nè alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

ART. 36 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funeori o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'ufficio comunale, e, in copia, presso l'U.T.C. e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredata del certificato di iscrizione nel Registro Ditta tenuto presso la Camera di Commercio.

Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'U.T.C. e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

In caso di violazioni del regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383/34 e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri.

La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'U.T.C. e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma.

Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

Nei casi più gravi o di recidiva il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Municipale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 5° comma.

In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 5 anni.

ART. 37 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno che al di fuori dell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi ^{forma} anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VI° NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 38 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi scatti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti, il Regolamento comunale di P.M. precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 39 - DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento delle seconde pubblicazioni, da eseguirsi dopo l'acquisizione dell'omologazione prevista dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/34 n. 1265.

ART. 40 - CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione.

LO
ZA
AL

ian

ali
lu
sig
ritu

TABELLA "A"

- Inumazione
- Tumulazione di salma
-) Esumazione ordinaria
- 4) Esumazione ordinaria a richiesta di privati
- 5) Esumazione straordinaria richiesta da privati
- 6) Estumulazione ordinaria
- 7) Estumulazione straordinaria di salma
- 8) Trasferimento interno in altro loculo
- 9) Traslazione di ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie negli ossari
- 10) Ripristino per rinuncia della concessione

50.000.-

100.000.-

100.000.-

50.000.-

20.000.-

TABELLA "B"

- 1) Collocamento cippi di altezza non superiore a mt.1,20 e di lapidi

4 AGO. 1993

CONTROLLO
ne di VICENZA

ORIGINALE

LIO

rocazione

I

elle adunanze,
993

ualità
sciuta
Sigg.

ritto